



## CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA – CONTRATTI DI RETE CHE HANNO ISTITUITO UN FONDO PATRIMONIALE E UN ORGANO COMUNE DESTINATO A SVOLGERE UN'ATTIVITA' CON I TERZI

### Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 2019

Entro il 28 febbraio 2019, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile e i contratti di rete, che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.

L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati o dei partecipanti al contratto di rete.

Si evidenzia che, nella compilazione della pratica telematica, pur non essendo prevista l'approvazione della Situazione Patrimoniale, è necessario compilare il campo relativo alla data di approvazione del bilancio presente in modulistica; si suggerisce pertanto di indicare in tale campo la data di invio della domanda di deposito della Situazione Patrimoniale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2017-07-06" o la nuova tassonomia "2018-11-04". Si fa presente che la versione di tassonomia "2018-11-04", in vigore da gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2018, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2019: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione "2017-07-06".

Si ricorda che, a seguito della modificazione del contratto consortile che toglie la previsione dell'ufficio con attività esterna, è necessario presentare la pratica di cancellazione dal Registro delle imprese.

Per istruzioni sulle pratiche di cancellazione dei consorzi consulta la Guida interattiva agli adempimenti societari alla voce "scioglimento, liquidazione e cancellazione consorzi" disponibile al seguente link:

<http://vsri.infocamere.it/vsri/adempimenti/vsriMainAction.action?cciaa=RA>

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

Per informazioni dettagliate si rimanda al manuale nazionale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese anno 2018 disponibile al seguente link:

<https://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/istruzioni-deposito-pratiche/manuale-operativo-per-il-deposito-dei-bilanci-al-registro-delle-imprese-anno-2018>